

**Parte prima - N. 4**Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna  
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96**Euro 0,41****Anno 35****9 febbraio 2004****N. 20****Sommario****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

**Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo****ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI**

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 20 GENNAIO 2004, N. 48

**Ordinanza n. 48 Reg. ordinanze 2004 del 20 gennaio 2004 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), che introducono, rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 2003**

**AVVISI DI ESAME COMUNITARIO**

**Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 546/2003 "Piano di azione ambientale II fase: eco-incentivi per il sistema delle imprese"**

**LEGGI  
E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

**DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI  
E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO**

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
la seguente legge:*

**Art. 1***Oggetto e finalità*

1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della salute ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di ovini e caprini nel territorio della regione Emilia-Romagna al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo.

**Art. 2***Modalità di movimentazione*

1. Il pascolo di ovini e caprini è consentito esclusivamente su terreni di proprietà o in affitto o in concessione, chiaramente delimitati ed identificabili.

2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo è soggetto ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di destinazione previo parere del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, anche nel caso di movimenti intracomunali.

3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi autorizzati dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

**Art. 3***Identificazione*

1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'articolo 2 devono essere identificati con le modalità disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).

**Art. 4***Condizioni sanitarie*

1. Gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti.

2. Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi novanta giorni.

**Art. 5***Documentazione di accompagnamento*

1. Gli ovini e i caprini che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza con automezzo devono essere trasportati unitamente al documento di accompagnamento, di cui al modello 4 dell'articolo 10 del DPR n. 317 del 1996, sul quale deve essere riportato anche l'esito favorevole dell'ultimo controllo sierologico effettuato.

2. Copia del documento di cui al comma 1 deve essere consegnata al servizio veterinario dell'Azienda USL di destinazione entro quarantotto ore lavorative dall'arrivo degli animali.

**Art. 6***Sanzioni*

1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. Qualora il proprietario non provveda ad ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente è disposta la confisca degli animali e la loro

successiva macellazione, al fine di ripristinare le condizioni dettate dalla presente legge.

2. La violazione dell'articolo 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per ogni capo non correttamente identificato.

3. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, qualora il proprietario non provveda entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di reiterazione l'importo della sanzione è raddoppiato.

4. La violazione di quanto disposto dall'articolo 4 comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario, della sanzione amministrativa da 20,00 a 60,00 Euro per capo. È in ogni caso disposta la confisca degli animali e la loro successiva macellazione.

**Art. 7***Applicazione*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, adotta apposita direttiva per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.

**Art. 8***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 9 febbraio 2004

VASCO ERRANI

**LAVORI PREPARATORI***Progetti di legge d'iniziativa:*

- del consigliere Villani presentato in data 5 agosto 2003, oggetto consiliare n. 4714 (VII legislatura);
- della Giunta regionale, deliberazione n. 1973 del 7 ottobre 2003; oggetto consiliare n. 4926 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, sul n. 261 in data 11 agosto 2003 e n. 269 in data 15 ottobre 2003;

- assegnati alla II Commissione consiliare permanente "Attività Produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione consiliare "Sanità e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del 10 dicembre 2003, con relazione scritta del consigliere Delchiappo;

- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 2004, atto n. 127/2004.

**AVVERTENZA** – IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

**NOTE****NOTA ALL'ART. 3***Comma 1*

1) Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 concerne **Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.**

**NOTA ALL'ART. 5***Comma 1*

1) Il testo dell'art. 10 del DPR del 30 aprile 1996, n. 317 concernente **Re-**

**golamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali** è il seguente:

«Art. 10 – *Modello del documento di accompagnamento*

1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della Sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.»

## ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

### CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 20 gennaio 2004, n. 48

**Ordinanza n. 48 Reg. ordinanze 2004 del 20 gennaio 2004 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), che introducono, rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 2003**

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Gustavo Zagrebelsky – Presidente; Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vacarella, Alfio Finocchiaro, giudici

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), che introducono, rispettivamente, gli articoli 8-ter e 8-sexies nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003 ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 2003;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 2003 e depositato il 9 aprile 2003 (Reg. ric. n. 38 del 2003), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alle direttive n. 90/531/CEE del 17 settembre 1990, n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e n. 93/38/CEE del 14 giugno 1993, all'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 88 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e all'art. 113 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

che l'art. 7, comma 1 della legge impugnata (Inserimento del Capo II bis nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge,

tra l'altro, l'art. 8-ter (Affidamento del servizio) alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 1999, e tale ultima disposizione, al comma 4, consente l'affidamento diretto dei servizi pubblici disciplinati dalla stessa legge n. 25 del 1999 «a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività», restando «ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio»;

che, ad avviso dell'Avvocatura, siffatta previsione legislativa, consentendo all'amministrazione locale di sottrarsi, senza obbligo di motivazione, alla procedura ad evidenza pubblica, ai fini di tale particolare affidamento dei servizi di carattere economico e imprenditoriale (tra cui il servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti), ricostituirebbe illegittimamente «il monopolio dell'ente locale, in proprio o associato ad altri enti locali, nei settori della prestazione dei servizi locali», e introdurrebbe «una deroga alla liberalizzazione del settore, mantenendo una riserva di fatto a favore di soggetti economici "a prevalente capitale pubblico», in violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 86 del Trattato; direttive n. 90/531/CEE, n. 92/50/CEE e n. 93/38/CEE) e, perciò, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il diritto comunitario, sostiene il ricorrente, tollererebbe soltanto "poche e circoscritte deroghe" al principio di affidamento dei servizi pubblici mediante gara, ed imporrebbe, in ogni caso, che esse siano limitate e motivate; e la legislazione nazionale, seguendo tale linea, fin dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in tema di servizio idrico, avrebbe inteso superare il sistema dell'affidamento diretto ancora accolto dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, giungendo a ripudiarlo definitivamente con l'art. 113 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e con l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale ultima disposizione, in particolare, non consentirebbe in nessun caso, a partire dal giugno del 2003, di «rilasciare concessioni senza gara, a soggetti pubblici radicati sul territorio»;

che l'art. 8, comma 1 della legge impugnata (Inserimento del Capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1999) aggiunge, a sua volta, l'art. 8-sexies (Funzioni regionali) alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 1999, disposizione che attribuisce alla Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonchè la funzione di definire criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio, e per la predisposizione del programma degli interventi e del relativo piano finanziario;

che, secondo il ricorrente, si tratterebbe di compiti, riconducibili alle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione) e del governo del territorio (art. 117, terzo comma della Costituzione), riservati allo Stato in forza dell'art. 88 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, in linea con la necessità di "tracciare delle regole a livello nazionale" capaci di assicurare "una omogeneità di condizioni di utilizzo compatibile della risorsa idrica";

che, ad avviso dell'Avvocatura, la norma impugnata si porrebbe in potenziale contrasto con una corretta gestione della risorsa che, in quanto risorsa rara, necessita di una gestione a tutti i livelli omogenea e concordata: essa consentirebbe, inoltre, di attuare una politica lesiva dei principi generali della materia fissati a livello nazionale, in violazione del canone di leale collaborazione;

che si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e infondata;

considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 marzo 2003, è stato disposto il 9 aprile 2003, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo comma della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (e, ora, dal comma 4 dello stesso art. 31, come sostituito dall'art. 9 della Legge 5 giugno 2003, n. 131), termine che deve ritenersi,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (sentenze n. 191 del 1980, n. 72 del 1981 e, da ultimo, n. 303 del 2003; ordinanze n. 126 del 1997 e n. 99 del 2000);

che, conseguentemente la questione sollevata è manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso,

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 8, comma 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e

l'art. 8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 gennaio 2004.

IL PRESIDENTE  
Gustavo Zagrebelsky

IL REDATTORE  
Valerio Onida

IL CANCELLIERE  
Giuseppe di Paola

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.

## AVVISI DI ESAME COMUNITARIO

### **Esito positivo di compatibilità della delibera regionale n. 546/2003 "Piano di azione ambientale II fase: eco-incentivi per il sistema delle imprese"**

Si comunica l'esito positivo dell'esame di compatibilità, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. C, del Trattato dell'U.E., da parte della Commissione Europea e trasmesso con lettera C(2003) 5275 del 19/12/2003, relativo all'atto deliberativo della Giunta

regionale n. 546 del 31 marzo 2003 (Aiuto n. 208/2003), in quanto la Commissione ha deciso che una parte del regime di ecoincentivi per le imprese concesse sulla base delle delibere della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 546 dell'1 marzo 2003 e n. 250 del 26 settembre 2001 non costituisce un aiuto di Stato e che la parte del regime che costituisce un aiuto di Stato soddisfa i criteri di compatibilità con il Trattato CE.

Pertanto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dalla delibera medesima.

IL PRESIDENTE  
Vasco Errani







